



DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE della Prevenzione Sanitaria,  
Ufficio IV  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPREV

0003924-P-27/01/2010

I.2.b.d



59079594

Ditta Antonio Fatigati

Sede operativa: Viale delle Industrie s.n.c.  
80022 Arzano  
Napoli

Sede legale: Via San Giovanni, 19/Bis  
80021 Afragola  
Napoli

NAS Napoli  
Viale S.Maria del Pianto  
Torre III, s.n.c.  
80142 Napoli

Per conoscenza

COMANDO CARABINIERI PER LA  
TUTELA DELLA SALUTE  
P.le Marconi, 25  
PALAZZO ITALIA  
00144 ROMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO  
UFFICIO V  
Sicurezza e conformità dei Prodotti  
Via Sallustiana, 53  
00187 Roma (RM)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  
Viale Regina Elena, 299  
00161 Roma

UFFICIO STAMPA  
UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: Giocattolo "Tappetino EVA PUZZLE MATS" cod art 16650; 16651; 16652; 20765; 20766; 20767; 20768 importati dalla Ditta "Antonio Fatigati S.r.l" con presenza di acetofenone, 2-fenil2-propanololo e isoottanolo.

**Giudizio di non conformità.**

A seguito di notifiche RAPEX del 2007 (n 303, n 608) riguardanti gli articoli di cui all'oggetto, i Comandi Carabinieri Tutela per la Salute e l'Istituto Superiore di Sanità sono stati coinvolti nell'anno 2008 dallo Scrivente in una indagine in cui (nota del 1 agosto 2008) si era evidenziato nella totalità dei casi la presenza di acetofenone non ammissibile, in questa tipologia di giocattoli, per le sue caratteristiche irritanti.

L'indagine è proseguita nel secondo semestre del 2008 e nei primi mesi del 2009, e molti altri sono stati i sequestri effettuati dai NAS a seguito di nostra disposizione.

Con riferimento ai campioni di cui all'oggetto, prelevati dal NAS di Napoli in data ... Viale delle Industrie

s.n.c., si invia l'esito delle analisi eseguite dall'Istituto Superiore di Sanità, (prot. N. 653-671-660-659-664-654-662 dell'11/01/2010) in base alle quali gli articoli di cui all'oggetto sono risultati non idonei alla commercializzazione.

Gli articoli sono stati sottoposti alle analisi per la determinazione delle sostanze volatili, in particolare acetofenone, isottanolo, xileni, etilbenzene e 2-fenil-2propanolo e 1,4-diacetilbenzene.

Negli articoli cod 20765, 20766, 20768, 16650 si è riscontrata la presenza di acetofenone, 2-fenil-2propanolo e isottanolo, negli articoli cod. 20767, 16651 e 16652 si è riscontrata la presenza di acetofenone, 2-fenil-2propanolo; in considerazione delle caratteristiche tossicologiche delle suddette sostanze e della probabile esposizione di bambini sotto i 3 anni e della ripetitività dell'esposizione si ritiene che i tappetini in oggetto siano giocattoli non sicuri ai sensi del Decreto Legislativo n 313 del 27 settembre 91.

Per quanto riguarda invece la presenza di 1,4-diacetilbenzene il competente Istituto Superiore di Sanità (nota prot 64781/AMPP/ToA1) ha ricercato le evidenze tossicologiche attualmente disponibili ed ha concluso che, in base ad esse, la presenza di 1,4-diacetilbenzene non costituisce un rischio per la sicurezza del giocattolo e del suo utilizzatore.

Alla luce di quanto sopra menzionato si dispone quindi che la ditta importatrice, in eventuale collaborazione con la/e ditta/e distributrici, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 206/2005 detto "Codice del Consumo", per gli articoli suddetti, eventualmente ancora presenti nella rete commerciale ne completi il ritiro, per quelli già acquistati dai consumatori, provvedendo al richiamo, avvisi gli stessi della presenza di tali sostanze irritanti per gli occhi e per la pelle, mediante idonea cartellonistica, sistemi rintraccio dei clienti (fidelity card) o altri metodi ritenuti efficaci.

Inoltre, sul piano della protezione della salute pubblica, corre l'obbligo di sottolineare come la contemporanea presenza di più sostanze nocive per la salute dei consumatori realizzi una sinergia negativa con possibile moltiplicazione e potenziamento degli effetti negativi attribuibili alle singole sostanze.

Gli articoli richiamati dovranno essere sequestrati in locali concordati con i competenti NAS, quindi a conclusione delle procedure di ritiro/richiamo, sotto il controllo dei competenti Comandi Carabinieri per la Sanità, gli articoli suddetti andranno smaltiti come rifiuti, a spese della ditta, come disposto dallo stesso articolo 107 del decreto legislativo n 206/2005.

Si segnala, inoltre, che già nel 2008, nei confronti della stessa ditta, è stato emesso da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico un provvedimento di divieto di immissione e commercializzazione e ritiro dal mercato (in allegato) per prodotti similari che presentavano le stesse problematiche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Aurelia Fonda (06/59943376)

e-mail: a.fonda@sanita.it

*Aurelia Fonda*

II DIRETTORE DELL'UFFICIO IV

Dott.ssa Liliana La Sala

*Liliana La Sala*